REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE QUARTA CIVILE

Composta dai Signori Magistrati

Dott. Giovanni Callegarin — Presidente rel.

Dott. Elena Rossi — Consigliere

Dott. Adele Savastano — Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2309 del Ruolo Generale dell'anno 2021

TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*),

rappresentata e difesa dall'Avv.to [redacted] e con domicilio eletto presso il suo studio in [redacted] (VR), [redacted]

PARTE APPELLANTE

CONTRO

Controparte_1, (C.F. *P.IVA_1*),

rappresentata e difesa dagli Avv.ti [redacted] e [redacted] e con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale aziendale in Verona, [redacted]

PARTE APPELLATA

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-560

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2075/2021 del Tribunale di Verona emessa in data 4.9.2021, depositata in data 27.10.2021

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

NEL MERITO

1) Previo accertamento che il Sig. *Persona_1* decedeva a seguito ed a causa di una infezione nosocomiale presso l' *Organizzazione_1* di [redacted] (VR), previo accertamento altresì sia della condotta imputabile al personale ospedaliero, che del nesso causale tra tale condotta e l'insorgenza dell'infezione nosocomiale che ha causato l'evento luttuoso de quo derivatone, accertarsi e dichiararsi la responsabilità dell' *Controparte_1* per il decesso del Sig. *Persona_1* ;

2) Conseguentemente, condannarsi l' *Controparte_1* *[...]* , in persona del suo legale rappresentante, alla rifusione in favore dell'attrice di tutti i danni dalla stessa subiti *iure proprio* e *iure hereditatis* che si quantificano nella complessiva somma di €. 447.214,00=, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che verrà quantificata nel corso del presente giudizio, anche a seguito di espletanda CTU;

3) Maggiorarsi la somma che sarà definita ex precedente punto n. 2, ai sensi dell'art. 1284, IV° e V° c. C.C. come integrato dall' art 17, I° c., D.L. n. 132/2014

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-560

(L. 162/2014), con gli interessi legali dal [redacted] - data del decesso del sig. Persona_1 - e, successivamente alla notifica della presente domanda giudiziale, con gli interessi moratori previsti per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali (cfr. D.L. n. 231/2002) fino al saldo;

4) Spese e compensi legali rifusi ex D.M. n. 55/14 e successive integrazioni sia relativamente al presente giudizio, che al primo grado con riferimento alla fase di A.T.P e tentata conciliazione introdotto ex art. 696 bis C.P.C., distinta al n. 1386/18 R.G. dell'Adito Tribunale, oltre accessori come per Legge (Spese Generali al 15% sull'imponibile, Cpa 4% e Iva 22%).

IN VIA ISTRUTTORIA

A) Si chiede l'acquisizione dei fascicoli telematici relativi al procedimento per A.T.P. ex art. 696 bis C.P.C. nr. R.G. 1386/2018 nonché del giudizio di I° grado n. 3698/2020, entrambi promossi avanti l'intestato Tribunale di Verona;

B) Si chiede ammissione di CTU medico legale al fine di verificare e accertare la causa del decesso del Sig. Persona_1 l'esistenza del nesso causale tra l'evento lesivo e la condotta del personale ospedaliero, nonché al fine di descrivere, quantificare e indicare i danni tutti subiti dall'attrice.

Per parte appellata

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-560

Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, *contrariis rejectis*

In via principale:

Rigettarsi l'appello *ex adverso* notificato, riconoscendo l'assenza di responsabilità dell' *[...]* *Controparte_1* con conseguente conferma della sentenza di primo grado sul punto;

In via subordinata:

nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, ridursi le pretese risarcitorie, secondo giustizia.

Con vittoria di spese come da D.M. n. 55/2014.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione datato 7-5-2020 *Parte_2* *[...]* esponeva che in data [redacted] aveva contratto matrimonio con *Persona_1* che [redacted] *Persona_1* era stato ricoverato presso l' *Organizzazione_1* di [redacted] ove veniva sottoposto ad intervento chirurgico programmato di revisione fistola artero-venosa (FAV) al braccio sinistro; che in data 27-3-2017 e in data 4-3-2017 si era recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di [redacted] perché la ferita presentava delle complicanze post- operatorie; che il 3-4-2017 era stato eseguito un tampone e isolato il germe della *Controparte_2* che il 6-4-2017 le condizioni del *Pt_3* erano peggiorate al punto da venir ricoverato in stato

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-560

confusionale, febbrile e con rallentamento psicomotorio a causa dell'infezione da *Controparte_2* a livello della FAV; che in data 18-4-2017 l'Ospedale aveva rimosso la protesi sintetica e dall'esame colturale veniva isolato anche il germe Acinetobacter *Per_2* che l'infezione da plurimi germi aveva provocato una sepsi con insufficienza multiorgano che aveva causato il decesso di *Persona_1* .

Esponeva inoltre che (dopo aver incaricato la dott.ssa *Per_3* di procedere all'esame della documentazione clinica, all'esito del quale aveva riscontrato una responsabilità dell'Ospedale) aveva esperito un procedimento ex art. 696 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U., pur rilevando profili di colpa dei sanitari, aveva concluso nel senso di non poter accertare un nesso di causalità diretto tra il decesso del *Per_1* e le omissioni imputabili all' *[...]* *CP_3* , riconoscendo peraltro una "perdita di chance" nell'ordine del 10 %.

Aggiungeva di aver ritenuto quindi opportuno di rivolgersi ad altri specialisti che avevano invece confermato il nesso causale.

Chiedeva quindi la condanna dell' *Controparte_1* *[...]* al risarcimento di tutti i danni.

Nel costituirsi l' *CP_1* convenuta contestava sia la responsabilità che l'entità dei danni.

Con sentenza 4-9-2021 il Tribunale di Verona rigettava la domanda e condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-560

Osservava:

1) l'attrice aveva prospettato sia una responsabilità extracontrattuale, con riferimento al danno iure proprio, sia una responsabilità contrattuale, rispetto al danno chiesto iure hereditatis;

2) in entrambi i casi l'onere della prova sul nesso causale gravava sulla parte danneggiata;

3) secondo la C.T.U., svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., la circostanza che la ferita chirurgica esito dell'intervento del 23-3-2017 risultasse essere andata incontro, sin dal primo post-operatorio, a deiscenza e suppurazione aveva indotto a ritenere che il decesso fosse stato causato da una complicanza settica sistematica partita dalla sovra infezione del sito chirurgico;

4) peraltro l'accurata disamina della documentazione medica non aveva consentito al C.T.U. di confermare tale ipotesi;

5) invero nessuno degli agenti patogeni isolati a livello del sito chirurgico - la *Controparte_2* e l'Acinetobacter baumanni - si era positivizzato nelle plurime emocolture effettuate in corso di ricovero e ciò mal si consigliava con l'ipotesi della evoluzione sistematica di una infezione inizialmente localizzata a livello del sito chirurgico;

6) all'esito degli accertamenti il C.T.U., pur ritenendo oggettivamente carente la scelta clinica di differire di 12 giorni l'intervento di rimozione della FAV protesica risultata infetta, aveva escluso un nesso

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-560

di causalità diretto tra il decesso del Per_1 e tale comportamento omissivo;

7) era vero che la terapia antibiotica aveva presumibilmente modificato le risultanze, ma proprio l'assunzione di antibiotici per una condizione preesistente del paziente evidenziava una situazione di infezione pregressa.

Con atto di citazione 26-11-2021 Pt_1 [redacted] Parte_2 proponeva appello sulla base di sei motivi e chiedeva quindi, in totale riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle sue domande.

Nel costituirsi l'appellata resisteva al gravame.

La causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 6-7-2022 sulle conclusioni riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di gravame Parte_2 [...] censura l'impugnata sentenza affermando che il Tribunale, pur richiamandosi alla C.T.U., non l'aveva però considerata nella sua interezza ed, in particolare, nel punto in cui aveva affermato che la documentazione clinica non consentiva di estrapolare sufficienti prove per la definizione del nesso causale, ma neppure di escluderlo con certezza.

Con il secondo motivo di gravame Parte_2 afferma:

a) il Tribunale aveva dato rilevanza ad una situazione di pregressa infezione piuttosto che alle due infezioni

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-560

nosocomiali senza alcun supporto nella documentazione medica in atti né nella C.T.U.;

b) le due infezioni nosocomiali erano state "mascherate" da terapie antibiotiche non sempre corrette, legate a precedenti infezioni, mai individuate come possibili cause della morte.

Col terzo motivo di gravame osserva che dalla C.T.U. e della relazione dei consulenti di parte erano emerse plurime mancanze/errori dell' *Controparte_3* quali la mancata asepsi intra o peri operatoria quanto alla *Controparte_2* il non aver approntato una mirata e adeguata terapia antibiotica in occasione dei vari accessi al Pronto Soccorso, la tardiva rimozione della FAV infetta.

Col quarto motivo di gravame l'appellante afferma:

a) non si comprendeva come il giudice di primo grado avesse potuto valorizzare una banale infezione per ascesso dentale, neppure considerata dal C.T.U.;

b) il principio del "più probabile che non" era stato erroneamente applicato;

c) la C.T.U. aveva già dato tutte le indicazioni per poter accertare la responsabilità dell' *[...]* *CP_4* , seppur non affermata esplicitamente;

d) erroneamente il C.T.U. aveva escluso il nesso causale, ben evidenziato invece nella perizia di parte *CP_5* *CP_6* .

Col quinto motivo di gravame *Parte_2* afferma che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sul danno da perdita di chances (riconosciuta dal C.T.U.).

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-560

Col sesto motivo rileva:

a) l'attrice aveva ampiamente argomentato sulla contraddittorietà dell'A.T.P. e chiesto che venisse disposta C.T.U. più esaustiva;

b) tale richiesta era avvalorata dalla relazione dei medici legali *CP_5* e *CP_6* neppure presa in considerazione dal Tribunale.

I primi quattro motivi di gravame, strettamente connessi fra loro, vanno esaminati congiuntamente.

Le censure sono fondate.

La C.T.U., svolta in sede di A.T.P, aveva confermato che a livello del sito chirurgico erano stati isolati agenti patogeni quali prima la *Controparte_2* e poi l'Acinetobacter baumannii.

Ha altresì rilevato che "*è altrettanto innegabile, tuttavia, che non sono state rilevate specifiche indicazioni che potessero giustificare clinicamente la scelta terapeutica di differire di ben 12 giorni (dal ricovero, in data 6-4-2017, al 18.4) l'intervento di rimozione della FAV protesica risultata infetta. Si tratta di una gestione clinica da qualificarsi come oggettivamente carente pur nella difficoltà di definire l'esatto peso causale/concausale della complicanza infettiva a livello del sito chirurgico sulla prognosi rapidamente infausta del paziente.*" (pag. 6 della C.T.U.).

Deve quindi ritenersi accertata una condotta negligente dei sanitari per tale ritardo (oltre che per la contrazione dei virus patogeni, di natura nosocomiale).

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-560

Il C.T.U. ha inoltre osservato che "*Tra la contestuale presenza di teoriche vie di infezione che l'uomo presentava in ragione del suo status è innegabile che debba essere considerata di significativa importanza quella rappresentata dalla ferita chirurgica esito dell'intervento del 23-3-2017.*

In particolare, il fatto che la stessa risulti essere andata incontro, sin dal primo post- operatorio, a deiscenza e suppurazione ha condotto a ritenere quale logica conseguenza che il decesso del paziente si possa essere verificato per una complicanza settica sistemica a partenza proprio dalla sovra-infezione del sito chirurgico." (pag. 5 della C.T.U.).

Il consulente d'ufficio aveva quindi ritenuto sussistere una condotta colposa dei sanitari ed una situazione che faceva ritenere che il decesso del paziente costituisse una "logica conseguenza" di una complicanza settica sistemica che partiva proprio della sovra-infezione del sito chirurgico e, quindi, la sussistenza di un nesso causale fra la condotta colposa dei sanitari e l'intervenuto decesso del paziente.

Sennonché poi il C.T.U. ha affermato che "*l'accurata disamina della documentazione clinica nonché quanto emerso nel corso della discussione del caso non consentono, tuttavia, da un lato estrapolare sufficienti prove documentali per la definizione di tale nesso causale dall'altro di escluderlo con certezza*" (pag. 5 dell'elaborato peritale).

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Tale incertezza del C.T.U. sul nesso causale era fondata essenzialmente sul fatto che "*nessuno dei due patogeni isolati a livello del sito chirurgico – la* Controparte_2 *(isolata per prima a livello della ferita) e l'Acinetobacter baumanni (isolato poi a livello della FAV protesica)- si è mai positivizzato nelle plurime emocolture effettuate in corso di ricovero e tale evidenza, di fatto, mal si concilia con l'ipotesi della evoluzione sistemica di una infezione inizialmente localizzata in tale sede."*(pag. 6 della C.T.U.).

Si tratta della ragione fatta propria del Tribunale per escludere la sussistenza di sufficiente prova del nesso causale fra la condotta dei sanitari (ritenuta anche dal giudice di primo grado carente) e l'evento luttuoso.

Sennonché non si tratta di un elemento decisivo.

Infatti è lo stesso C.T.U. ad evidenziare che "*è, in ogni caso da sottolineare al riguardo che certamente la complessa e articolata terapia antibiotica, non sempre mirata/adeguata, cui è stato sottoposto il paziente ha significativamente modificato anche le risultanze degli accertamenti microbiologici praticati rendendo assai difficoltosa una ricostruzione attendibile dei fatti anche in considerazione delle condizioni pre-esistenti del soggetto."* (pag. 6 della C.T.U.).

In altri termini è lo stesso consulente d'ufficio ad evidenziare come la non positivizzazione nelle emocolture sia conseguenza della "*complessa e*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-560

articolata terapia antibiotica, non sempre mirata/adeguata”, cui era stato sottoposto il paziente e che, pertanto, non sia significativa ai fini dell’esclusione del nesso causale.

La conferma del nesso causale è data dalla documentazione medica proveniente dalla stessa CP_1 9 CP_1 .

Significativo è anzitutto il certificato 13-6-2017 di detta Controparte_4 ove si indica come causa del decesso “Sepsi” (cioè infezione).

Interessante è anche la documentazione clinica riportata nel parere dei dottori CP_5 e CP_6 (documentazione proveniente dallo stesso Ospedale di [redacted] e mai contestata) ove, quanto al ricovero del 6-4-2017, prima si afferma “*Quadro compatibile con stato settico”*, pur non ritenendo escludibile l’ipotesi di cardioembolisco in valvuloprotesi, ma poi, dopo ulteriori accertamenti, si conclude per “*Diagnosi…Stato settico”.*

Anche nelle successive cartelle cliniche si parla di “*diagnosi di Sepsi in infezione FAV”*(diario clinico-assistenziale 14-4-2017).

Lo stesso Tribunale sembra riconoscere che il decesso fosse stato causato da infezione, collegandolo però ad “*una situazione di infezione pregressa*”.

L’accenno sembra riferirsi ad un precedente ascesso dentale, di cui si parla nella C.T.U.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall’archivio dell’Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-560

Sennonché né il C.T.U. né i consulenti di parte hanno mai preso in considerazione tale ascesso dentale come possibile causa della morte.

Sul punto è significativo come la stessa Azienda sanitaria escluda come vi possa essere una diversa causa della sepsi, propendendo anzi per una causa del decesso diversa dall'infezione ipotizzando una causa di natura cardio embolica (senza però alcun sostegno probatorio).

Osserva inoltre la Corte che il C.T.U. ha anche, contraddittoriamente, escluso "un nesso di causalità diretto" e, nel contempo, parlato di riduzione di favorevoli opportunità di guarigione, ma occorre tener conto che non si può pretendere dallo stesso precisione su tali valutazioni giuridiche, estranee alla sua preparazione professionale.

Per quanto esposto ritiene questa Corte dimostrato il nesso causale secondo il principio del "più probabile che non".

Di conseguenza rimangono assorbiti il quinto e il sesto motivo di gravame, relativi alla perdita di chances e alla richiesta di nuova C.T.U.

Passando alla liquidazione del danno va anzitutto riconosciuto all'appellante il danno iure proprio per la perdita del marito.

Ai fini della quantificazione occorre tener conto che l'appellante e il *Per_1* si erano sposati [redacted] e, quindi, da meno di sei anni.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-560

Inoltre, al momento del matrimonio, avevano, rispettivamente, 47 e 57 anni, per cui avevano trascorso la maggior parte della propria vita separatamente e la maggior parte dei ricordi e degli affetti non riguardavano il defunto marito.

Va anche considerato che il *Per_1* (all'epoca sessantaduenne) era affetto da numerose e gravi patologie, come insufficienza renale cronica, con sostituzione di rene e necessità di dialisi, fibrillazione atriale cronica, cirrosi epatica, valvulopatia aortica sintomatica sottoposta a recente sostituzione valvolare con protesi biologica.

Dalla relazione della dott.ssa *Persona_4* prodotta dalla stessa *Pt_1* , emerge che per i dializzati le probabilità di sopravvivenza sono ridotte.

Ciò è ancor più vero nel caso di specie in cui il *Per_1* era affetto da altre gravi patologie.

Tenuto conto di tali circostanze e pur dovendosi presumere la grave sofferenza dell'appellante per la perdita del marito il danno parentale va liquidato in valori prossimi al minimo delle Tabelle di Milano e, più precisamente, in € 170.000,00 all'attualità.

All'appellante spetta anche iure hereditatis il c.d. danno terminale per le sofferenze subite dal *Per_1* a seguito dell'errore medico durante il periodo di malattia che aveva preceduto il decesso e nella consapevolezza che la malattia lo avrebbe condotto alla morte.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

In applicazione delle tabelle di Milano e considerate le notevoli sofferenze del *Per_1* quali si desumono dalla documentazione medica appare equo liquidare per la voce di danno in parola l'importo di € 45.722,00 all'attualità.

Non è possibile riconoscere anche il c.d. danno catastrofale in quanto il danno terminale è stato elaborato tenendo conto di tutti gli aspetti del danno non patrimoniale, compreso il c.d. danno morale.

Sono dovute anche le spese funerarie che la *Pt_1* ha documentato in € 4.315,00 e che, rivalutate secondo gli indici ISTAT, salgono ad € 5.022,00.

Non è dovuto il rimborso del compenso al Notaio *Per_5* in quanto il ricongiungimento dell'usufrutto è indipendente rispetto al fatto dannoso.

Spetta alla *Pt_1* anche il rimborso delle plurime parcelle dei suoi diversi consulenti di parte, che peraltro appaiono di importo complessivo eccessivamente elevato (trattandosi anche delle stesse circostanze esaminate più volte).

A tale titolo viene quindi liquidato l'importo complessivo di € 4.500,00 all'attualità.

L'appellante ha inoltre documentato ulteriori spese per € 205,00 (€ 87,00, + € 3.00 + € 60,00 + € 55,00), che, rivalutate, salgono ad € 238,00.

Circa il mancato guadagno il *Per_1* percepiva dalla sua attività di agricoltore e conferimento di uve alla locale *Org_2* una somma annua di € 2.500,00.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Proprio l'esiguità del reddito (fra l'altro al lordo delle spese) fa presumere che il Per_1 l'avrebbe destinato al proprio mantenimento.
Nulla perciò può essere riconosciuto a tale titolo all'appellante.
In totale il danno subito dall'appellante ammonta ad € 225.482,00 (€ 170.000,00 danno parentale, + € 45.722,00, danno terminale, + € 5.022,00, spese funerarie, + € 4.500,00, spese per consulenze di parte, + € 238,00, per ulteriori spese).
In accoglimento dell'appello nei limiti sopra indicati e riforma dell'impugnata sentenza l' Controparte_1 [...] va quindi condannata al pagamento in favore di Parte_2 della somma di complessivi € 225.482,00, oltre interessi legali dal fatto dannoso al saldo, calcolati sull'importo capitale devalutato al momento del sinistro e rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
Le spese dei due gradi seguono la soccombenza.
Anche le spese di A.T.P. vanno poste a carico definitivo dell' Controparte_4 .

P.Q.M.

La Corte,
definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_2 avverso la sentenza n. 2075/2021 di data 4-9/27-10-2021 del Tribunale di Verona in accoglimento dello stesso nei limiti precisati in motivazione e riforma dell'impugnata sentenza condanna l' Controparte_1 al

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-560

pagamento in favore di *Parte_4*
della somma di complessivi € 225.482,00, oltre interessi legali dal fatto dannoso al saldo, calcolati come in motivazione;

condanna l'*Controparte_4* a rifondere all'appellante le spese dei due gradi che liquida in complessivi € 12.240,00, di cui € 1.240,00 per esborsi, quanto al primo grado, ed in complessivi € 10.848,00, di cui € 1.848,00 per esborsi, quanto al presente grado, oltre, per entrambi di gradi, spese generali ed accessori di legge;

pone le spese di A.T.P. a carico definitivo dell'*Controparte_4* appellata.

Venezia, 16-11-2023

Il Presidente est.

dott. Giovanni Callegarin

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-560